



# COMUNE DI DOGLIANI

Provincia di Cuneo

**Ordinanza n° 53 del 10/10/2024**

**Servizio: SERVIZI DI VIGILANZA**

**OGGETTO:**

**MODIFICHE ALLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA CASTELLERO E NELLA SUA ADIACENTE PIAZZA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI TELERISCALDAMENTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E TRANSITO VEICOLARE.**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE del giorno DIECI nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Vista** l'istanza presentata il 07/10/2024 prot.0012525/2024, dall'impresa Nuova Idro S.r.l con sede legale in Via Monfalcone 1, 12045 Fossano (Cn) esecutrice dei lavori, appaltati dalla ditta Dogliani Energia S.R.L. con Sede Legale in Cuneo (Cn) Corso G. Giolitti nr.2, diretta ad ottenere l'istituzione di modifiche alla circolazione nel territorio comunale, allo scopo di eseguire lavori di posa in opera di rete di teleriscaldamento;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 116/2021 con la quale si approvava lo schema di atto di convenzione che regoli i rapporti tra il Comune di Dogliani e la Società Dogliani Energia srl per la realizzazione della rete di teleriscaldamento nel Centro Urbano Comunale;

**Preso atto** che le larghezze delle carreggiate delle Vie interessate non consentono l'esecuzione dei lavori e la contemporanea circolazione veicolare e sosta;

**Considerato che** l'inizio dei lavori è stato programmato dal giorno 14/10/2024 con il termine il 28/10/2024, (salvo eventuali imprevisti e/o ritardi causa condizioni meteo avverse);

**Ritenuto** opportuno adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale al fine di consentire la esecuzione dei lavori e, soprattutto, per garantire l'incolumità pubblica;

**Visto** il combinato disposto degli artt. 5 comma 3, 6, comma 4 lett. b) e 7, comma 1 lett. a) del Codice della Strada approvato con D.lg. 30 aprile 1992 n. 285;

**Visto** il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

**Visto** il Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

**Visto** l'art. 32 della Legge 69/2009 che prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici delle Amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;

**Considerato che** la pubblicazione del presente atto e l'apposizione della segnaletica sostituiscono la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'articolo 13 della L. 7/8/1990 n. 241.

**ORDINA**

**Che dalle ore 08:00 di lunedì 14 Ottobre 2024 alle ore 18:00 di lunedì 28 Ottobre 2024 (e comunque fino a fine lavori) siano stabiliti i seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale sulla strada denominata VIA CASTELLERO E NELLA SUA ADIACENTE PIAZZA:**

- *l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, (fig. II 74 art 120 con pannello integrativo mod. II 6/m Art 120 del Nuovo Codice della Strada) a tutte le categorie di veicoli nelle aree di parcheggio di Via Castellero.*
- *l'istituzione del divieto di transito (fig. II 46 Art.116) a tutte le categorie di veicoli provenienti dall'intersezione con Via Torino fino al civico nr.8 di Via Castellero e viceversa.*

I veicoli fatti sostare in violazione della presente ordinanza, saranno rimossi coattivamente ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. L'interdizione alla sosta può essere attivata previa installazione della segnaletica **48 ore prima dell'inizio dei lavori** e contemporanea comunicazione all'ufficio tecnico municipale;

### **RICORDA CHE**

Ai sensi della vigente normativa, i segnali stradali ad esclusione di quelli di interdizione della sosta devono essere collocati solo prima della loro vigenza. I segnali di divieto di sosta devono essere invece collocati almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, integrati con il pannello di cui al mod. II 6/m art. 83 - "zona rimozione coatta" - dell'allegato al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e recanti il numero, la data, ed il periodo di vigenza disposto nella presente ordinanza. L'omesso collocamento di segnali o ripari, ai sensi dell'articolo 673 del Codice Penale, perseguendo lo scopo di tutelare l'ordine pubblico può essere sanzionato per chi non si attiene alle prescrizioni specifiche che sono imposte dall'autorità ai fini della sicurezza stradale o ne comprometta il suo impiego. Eventuali lesioni o danni a cose dovute dalla mancata regolamentare attuazione del presente provvedimento che comportino il prodursi di un sinistro saranno a completo carico del richiedente e l'Amministrazione Comunale non potrà ritenersi responsabile dell'accaduto. Ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice della Strada, l'occupazione o l'esecuzione dei lavori senza il rispetto delle prescrizioni del presente dispositivo, può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dagli stessi articoli.

### **AVVISA**

- Che i contravventori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;
- A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza;
- Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi degli artt. 37, comma 3, del Codice della Strada e 74 del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni ed al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 120 giorni decorrenti rispettivamente dall'apposizione della segnaletica o dalla pubblicazione del presente provvedimento.

### **DISPONE**

Che in caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni previste dal decreto legislativo 30/04/1992 n. 285. Che le imprese Dogliani Energia Srl e Nuova Idro Srl, appaltatrici dei lavori, provvedano alla collocazione della segnaletica necessaria, e adottino tutti gli accorgimenti necessari per garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale mantenendola in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, anche con il posizionamento di segnaletica di inizio e fine cantiere oltre al preavviso della chiusura strada su tutti i lati transitabili da porsì con sufficiente anticipo avendo cura di collocarli al momento dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

Che le medesime imprese attuino tutta la segnaletica necessaria secondo le norme del Codice della Strada, il suo Regolamento e il D.M. 10/7/2002, in particolare che siano segnalati l'inizio e la fine del cantiere.

Che ai sensi del D.M. 22/01/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'impresa esecutrice nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare applichino almeno i criteri di sicurezza di cui all'allegato I del DM 22/01/2019, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato.

Dispone inoltre che al termine dei lavori l'impresa Dogliani Energia Srl, e Nuova Idro Srl, appaltatrici, provvedano al ripristino dei luoghi.

Che sia consentito l'accesso all'area interessata al cantiere ai mezzi di sicurezza e soccorso operanti in condizioni di emergenza.

che, per esigenze tecniche connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, gli agenti di Polizia Locale o delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto;

che la presente Ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio Web ai sensi di Legge e sia inviata a:

- Servizio di Polizia Locale, sede di Dogliani (Cn);
- Ufficio Tecnico Comunale, sede di Dogliani (Cn);
- Comando Stazione Carabinieri di Dogliani (Cn);
- Volontari del Soccorso di Dogliani (Cn);
- Volontari Vigili del Fuoco di Dogliani (Cn);

- Dogliani Energia Srl con sede in Cuneo (Cn);
- Nuova Idro Srl con sede in Fossano (Cn);

Il Responsabile del Servizio  
RAVIOLA CLAUDIO